



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 106 Del 09/06/2026

SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART. 74 D. LGS. N. 151/2001).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolar modo gli artt. 107-109, le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24.07.2025 con il quale si è preso atto del Decreto Sindacale interno n. 6 del 30.04.2025, avente per oggetto: “Conferimento incarico di posizione organizzativa dell’Area Amministrativa e finanziaria ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 34 del CCRL comparto unico enti locali del Friuli-Venezia Giulia”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08.07.2024 con la quale è stata conferita al Sindaco Zucchiatti Sergio, pro-tempore la Responsabilità dell’Area Tecnica attribuendogli tutti i compiti e le funzioni di cui all’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

- ⇒ la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e la deliberazione di consiglio n. 39 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028;
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026 con la quale si procedeva ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (Peg finanziario) 2026-2028;
- ⇒ la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25.03.2026 avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - 2026-2028”;
- ⇒ la delibera di consiglio comunale n. 3 del 27.04.2026 avente per oggetto “Approvazione Rendiconto di gestione anno 2025”;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;

RICHIAMATI:

- l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto misure in materia di politiche sociali e del lavoro (c.d. assegno di maternità);
- il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, e in particolare l'art. 10 comma 3 (residenza della richiedente nel territorio italiano al momento del parto), l'art. 12, comma 1 (indicatore della situazione economica) e l'art. 13 comma 1 (domanda da

presentare al Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio);

- l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448; l'articolo 49, comma 12 della legge 23.12.1999 n. 488 e l'art. 80, commi 10 e 11 della legge 23.12.2000 n. 388), che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficino dell'indennità di maternità;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l'art. 13 "Revisione delle soglie", che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art. 14 "Disposizioni transitorie finali", che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del DPCM 5/12/2013, n.159";
- *il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09 Febbraio 2026, di "Rivalutazione, per l'anno 2026, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità" con il quale è stato stabilito che l'assegno mensile di maternità (art. 74 del D.Lgs. 151/2001) per l'anno 2026 è pari a **413,10 euro al mese per 5 mensilità, per un importo complessivo di 2.065,50 euro**". Il limite ISEE per accedere al beneficio è salito a **20.668,26 euro**;*

RICORDATO che:

- ✓ compete al Comune la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della Legge 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ il Comune è individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune;
- ✓ la domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge;

RILEVATO, altresì, che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- Cittadine non comunitarie titolari del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);
- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari della protezione sussidiaria;
- Cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;

- Cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- Cittadine/lavoratrici con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euro-mediterranei;

PRESO ATTO che le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

RICHIAMATA la propria determina n. 17 dell'8/04/2003 con la quale veniva rinnovata a tempo indeterminato la convenzione con il CAAF-CISL per la gestione del servizio di assistenza verso l'utenza inerente l'ISEE;

VISTA l'istanza presentata a questo Ente da n. un richiedente, acquisita al prot. comunale n. 1642 del 24 Marzo 2026, i cui riferimenti sono riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, documento non visionabile e non pubblicabile per motivi di tutela della riservatezza dei dati individuali, tendente ad ottenere l'assegno di maternità di base di cui all'art. 66 della Legge 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero art.74 del T.U. 26/03/2001 n. 15, per la nascita del figlio, avvenuta nell'anno 2026;

RILEVATO che il richiedente è in possesso della dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione I.S.E.E, ai fini dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare, che determinano la sussistenza del diritto all'assegno di maternità;

PRESO ATTO che il richiedente ha dichiarato di non essere beneficiario, per lo stesso evento, di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale e di non aver presentato altra domanda per l'assegno di maternità di cui all'art. 49 comma 8 della Legge 23.12.1999 n° 488;

DATO ATTO altresì che la domanda di concessione dell'assegno è stata presentata nei termini previsti dalla legge, cioè di sei mesi dalla nascita del figlio e il richiedente possiede i requisiti soggettivi di legge (residenza, cittadinanza italiana o comunitaria o in possesso di carta di soggiorno ai sensi art. 9 decreto legislativo n. 286/1998) per poter richiedere l'assegno;

CHE:

- ⇒ con protocollo n. 1672/U del 25 Marzo 2026 è stata inviata al CAAF-CISL la domanda per la determinazione dell'assegno avente diritto;
- ⇒ con nota acquisita al protocollo n. 3002/E del 08/06/2026 il Caaf ha trasmesso l'elaborato completo con la determinazione del diritto ed importo dell'assegno;
- ⇒ ha richiesto al comune di acquisire la determina e procedere al rinvio al Caaf per la trasmissione della pratica all'INPS;

CONSTATATO che l'indicatore ISEE è inferiore al limite previsto per l'attribuzione dell'assegno e pertanto al richiedente viene concesso l'assegno di maternità, in misura intera, che ammonta a € 413,10 mensili, per n. 5 mesi, quindi per un totale complessivo di € 2.065,50 come verificato dal calcolo del beneficio spettante elaborato in via telematica dal CAAF-CISL - sede periferica di Gemona del Friuli;

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs.267/2000;

ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012 per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 66 della Legge n. 448/98 e succ. modifiche;

VISTO il D.M.S.S. n. 306/15.07.99;

VISTO il D.M.S.S. n. 337/25.05.2001;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di concedere al richiedente individuato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in possesso dei requisiti previsti, documento non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D. lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR, l'assegno di maternità di base, di cui agli artt. 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e 74 del T.U. 26 marzo 2001 n.151, per la nascita del figlio, avvenuta nell'anno 2026, nell'importo complessivo di Euro 2.065,50 (Euro 413,10 per 5 mensilità).
2. Di trasmettere copia del presente atto al CAAF CISL, Sede periferica di Gemona del Friuli, per poter procedere all'invio telematico all'INPS e permettere l'erogazione del beneficio.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito istituzionale "Albo pretorio" per la durata di 15 gg., ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile
dott.ssa ARIANNA BELLO
*F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BELLO ARIANNA

CODICE FISCALE: BLLRNN86P58H816D

DATA FIRMA: 09/06/2026 08:52:12

IMPRONTA: 42A786073E1F3086EC60C75FDB1BF8AF312F2B74879C85C6E8D41B4FFC9E6CC5
312F2B74879C85C6E8D41B4FFC9E6CC5BA6D7E70CA238D4C6A8BE939AA81A4EF
BA6D7E70CA238D4C6A8BE939AA81A4EF6D6F5BF8105C7FCDA763AA9D686F6154
6D6F5BF8105C7FCDA763AA9D686F61541B51558923F64E88FE388DA408061C66